

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 16 agosto 2011 — Margaret Kenny e altri/Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Finance, Commissioner of An Garda Síochána

(Causa C-427/11)

(2011/C 311/41)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti

Ricorrenti: Margaret Kenny, Patricia Quinn, Nuala Condon, Eileen Norton, Ursula Ennis, Loretta Barrett, Joan Healy, Kathleen Coyne, Sharon Fitzpatrick, Breda Fitzpatrick, Sandra Hennelly, Marian Troy, Antoinette Fitzpatrick, Helena Gatley

Convenuti: Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Finance, Commissioner of An Garda Síochána

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, in circostanze nelle quali sussista, prima facie, una discriminazione indiretta basata sul sesso relativamente alla retribuzione, in violazione dell'art. 141 (ora art. 157 TFUE) e della direttiva del Consiglio 75/117/CEE⁽¹⁾, al fine di accertare se essa sia oggettivamente giustificata, il datore di lavoro debba fornire:
 - a) la giustificazione dell'impiego dei colleghi presi come termine di paragone sui posti occupati da questi ultimi;
 - b) la giustificazione del pagamento di una retribuzione maggiore ai colleghi presi come termine di paragone, ovvero
 - c) la giustificazione del pagamento di una retribuzione inferiore ai ricorrenti.
- 2) Se, in circostanze nelle quali sussista, prima facie, una discriminazione indiretta basata sul sesso relativamente alla retribuzione, al fine di accertare se essa sia oggettivamente giustificata, il datore di lavoro debba fornire una giustificazione per quanto riguarda:
 - a) i posti specifici occupati dai colleghi presi come termine di paragone dai ricorrenti e/o
 - b) la totalità dei posti occupati dai colleghi.
- 3) In caso di soluzione affermativa della questione sub 2 b), se si possa considerare sussistente un'oggettiva giustificazione anche se quest'ultima non si applica ai colleghi scelti come termini di paragone.
- 4) Se la Labour Court abbia commesso un errore, alla luce del diritto comunitario, nell'accettare che si prenda in considerazione «l'interesse a mantenere buone relazioni sindacali» al fine di determinare se il datore di lavoro possa obiettivamente giustificare una differenza nella retribuzione.

- 5) Se, in circostanze nelle quali sussista, prima facie, una discriminazione indiretta basata sul sesso relativamente alla retribuzione, possa essere accertata la sussistenza di un'oggettiva giustificazione in riferimento agli interessi attinenti alle relazioni sindacali di uno dei convenuti e se siffatti interessi siano rilevanti ai fini dell'analisi dell'oggettiva giustificazione.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) il 16 agosto 2011 — Purely Creative Ltd e a./Office of Fair Trading

(Causa C-428/11)

(2011/C 311/42)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrenti: Purely Creative Ltd Strike Lucky Games Ltd, Winners Club Ltd, McIntyre & Dodd Marketing Ltd, Dodd Marketing Ltd, Adrian Williams, Wendy Ruck, Catherine Cummings, Peter Henry

Convenuto: Office of Fair Trading

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la pratica vietata stabilita nel punto 31 dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE⁽¹⁾ precluda ai professionisti di informare i consumatori di avere vinto un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti il consumatore è invitato a sostenere un costo, anche se di entità minima, in relazione alla richiesta del premio o altra vincita equivalente.
- 2) Se, nel caso in cui il professionista offra al consumatore diversi metodi per reclamare il premio o altra vincita equivalente, il punto 31 dell'allegato I sia violato quando il compimento di qualsiasi azione concernente uno qualunque dei metodi di richiesta è subordinato al sostenimento di un costo per il consumatore, ivi compreso un costo di entità minima.
- 3) In caso di assenza di violazione del punto 31 dell'allegato I, quando il metodo di richiesta comporta per il consumatore soltanto costi di entità minima, in che modo il giudice nazionale debba determinare se tali costi sono di entità minima. In particolare, se tali costi debbano essere integralmente necessari:

- a) al fine di consentire al promotore di identificare il consumatore come il vincitore del premio, e/o
- b) al consumatore per prendere possesso del premio, e/o
- c) al consumatore per godere dell'esperienza descritta come premio.
- 4) Se l'uso dell'espressione «falsa impressione» al punto 31 imponga una condizione supplementare rispetto al requisito del versamento di denaro o del sostenimento di costi da parte del consumatore per reclamare il premio, affinché il giudice nazionale concluda che le disposizioni del punto 31 sono state violate.
- 5) In caso affermativo, in che modo il giudice nazionale debba determinare se tale «falsa impressione» sia stata data. In particolare, se, nel decidere se sia stata data una «falsa impressione», il giudice nazionale sia tenuto a considerare il valore relativo del premio rispetto al costo sostenuto per reclamarlo. In caso affermativo, se tale «valore relativo» debba essere valutato con riferimento:
- a) al costo unitario a carico del promotore per acquisire il premio; oppure
- b) al costo unitario a carico del promotore per fornire il premio al consumatore; oppure
- c) al valore che il consumatore può attribuire al premio sulla base di una stima del «valore di mercato» di un articolo equivalente acquistabile.

(¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (GU L 149, pag. 22).

Ricorso proposto il 18 agosto 2011 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-431/11)

(2011/C 311/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Murrell, agente, T. de la Mare, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la decisione del Consiglio 6 giugno 2011 (¹) relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in

sede di Comitato misto dello Spazio economico europeo (SEE) in merito a una modifica dell'allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 37 dell'accordo SEE;

- limitare nel tempo gli effetti di tale pronuncia fino a quando il Consiglio non adotti, sulla base dell'art. 79, n. 2, lett. b), TFUE, una nuova decisione relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto dello Spazio economico europeo (SEE) in merito a una modifica dell'allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 37 dell'accordo SEE; e
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Regno Unito chiede l'annullamento, ai sensi dell'art. 264 TFUE, della decisione del Consiglio 6 giugno 2011, 2011/407/UE, relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 37 dell'accordo SEE (in prosieguo: la «Decisione»).

Il Regno Unito chiede che la Corte voglia:

- a) annullare la Decisione;
- b) decidere, in seguito all'annullamento della Decisione, che le sue disposizioni continuino ad applicarsi finché il Consiglio non adotti una decisione legittima, sulla base dell'art. 79, n. 2, lett. b), TFUE, relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 37 dell'accordo SEE; e
- c) condannare il Consiglio alle spese.

La Decisione, adottata sul fondamento normativo dell'art. 48 TFUE, determinò la posizione dell'Unione Europea da adottare in sede di negoziati del Comitato misto SEE rispetto alla modifica dell'allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 37 dell'accordo SEE.

Il Regno Unito afferma che il Consiglio è incorso in errore nell'adottare la Decisione assumendo quale fondamento normativo l'art. 48 TFUE. Il Consiglio avrebbe piuttosto dovuto basare tale decisione sull'art. 79, n. 2, lett. b), TFUE, il quale costituisce il fondamento pertinente per l'adozione di una posizione comune in vista della conclusione di accordi internazionali aventi per effetto l'estensione nell'Unione europea dei diritti in materia di previdenza sociale a cittadini di paesi terzi. L'art. 48 TFUE contempla una competenza legislativa soltanto relativamente ai lavoratori dell'Unione e ai lavoratori autonomi. L'art. 79, n. 2, lett. b), TFUE, stando al suo tenore letterale, prevede il potere di conferire diritti in capo ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti all'interno dell'Unione europea.

Ai sensi del protocollo 21, le misure adottate sulla base dell'insieme dei fondamenti normativi di cui al Titolo V — ivi incluso l'art. 79, n. 2, lett. b), TFUE — si applicano al Regno Unito solo qualora esso scelga di aderire a tali misure.